



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

così composto:

n° 17/07

Avv.	Luca Fiormonte	Vice Presidente
l.ott.	Luca Amato	Componente
Avv.	Silvia Chiappalupi	Componente
Avv.	Luigi Di Maio	Componente relatore
Avv. Prof.	Luca Maraffoti	Componente
Dott.	Antonio Marra	Componente
Prof.	Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Prof.	Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Dr. ssa	Diana Bianchedi	Componente tecnico non votante

Decisione

Sul ricorso presentato dalla W.A.D.A.

Avverso

La decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana il 24 settembre 2007.

In data 19 novembre 2006 al termine della gara di Campionato Italiano Juniores svoltasi a Grosseto, l'atleta Eugenio Indaco, tesserato per la Società A.S.D. Medaglia d'Oro, affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, veniva sottoposto a controllo antidoping. L'analisi dava esito positivo per presenza di "Furosemide" e l'atleta non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi. L'atleta in occasione del prelievo dichiarava di assumere antibiotici di cui non ricordava il nome, vichs vaporub pomata e vichs inalante. Il Giudice Sportivo con provvedimento del 5 gennaio 2007 sospendeva l'atleta da ogni gara in via cautelare, con effetto immediato. In data 3 gennaio 2007 la Procura Antidoping convocava l'atleta per sentirlo in merito alla sua positività al controllo. In sede di interrogatorio l'atleta, accompagnato dal padre anche perché minore, dichiarava di non aver assunto volontariamente alcun medicinale ma che la settimana precedente al controllo era stato colpito da influenza e probabilmente la madre, nel somministrargli le compresse di antibiotico ordinate dal medico, gli aveva somministrato involontariamente una capsula di "Diuremid" medicinale che lei assume essendo affetta da ipertensione. Aggiungeva di aver subito più controlli antidoping nella sua carriera e sempre con esito negativo, si rimetteva comunque alla benevolenza del giudice affidando in una pena minima.

La Procura in data 5 febbraio 2007 deferiva l'atleta Indaco al Giudice Sportivo Nazionale ritenendo che la sua tesi della capsula erroneamente somministrata dalla madre non appariva verosimile anche perché il prodotto indicato il "Diuremid" non contiene il principio attivo della "Furosemide. Riscontata nelle urine dell'atleta. Pertanto poiché l'esito delle analisi è un dato incontrovertibile e l'atleta non è riuscito a giustificare in modo convincente la sua positività,



Italia
Coni

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana convocava le parti per il giorno 4 aprile 2007. L'atleta si presentava accompagnato dal padre il quale si richiama alla sua memoria difensiva nella quale aveva ripetuto quanto già dichiarato dal figlio sulle modalità di assunzione, aggiungendo che non vi era alcuna prova che l'assunzione della medicina fosse stata fatta con dolo per diminuire il peso anche perché non era necessario ricorrere a questo stratagemma perché il suo peso era da tempo sempre di Kg 81 come può rilevarsi presso il Centro Federale di Assisi. Aggiungeva ancora di non escludere che ci sia stato l'intervento di una mano estranea per boicottare alcuni atleti. Chiedeva quindi al Giudice di dichiarare l'infondatezza della domanda anche perché l'atleta, essendo minore, non sarebbe stato in grado di procurarsi una specialità farmaceutica a lui sconosciuta e che può essere presa solo con ricetta medica. Concludeva chiedendo la revoca della sospensione e l'assoluzione dell'atleta perché non sussiste la prova del dolo da parte dell'atleta tale da giustificare la pena di un anno e tre mesi chiesta dalla Procura.

Il Giudice Sportivo Nazionale nella decisione dell'11 aprile 2007 rilevava che la violazione era provata e quindi l'atleta era responsabile in quanto non l'aveva contestata e non aveva chiesto le controanalisi. Tuttavia non convincono le sue dichiarazioni sulle modalità di assunzione anche perché la sostanza rinvenuta nelle urine non corrisponde a quelle contenute nel medicinale indicato dall'atleta. D'altronde l'atleta è responsabile per il solo fatto di essere positivo al controllo antidoping. Pertanto la sanzione prevista dall'art. 10.2 del Regolamento Antidoping è di due anni di sospensione, tuttavia considerata la minore età dell'atleta che è incensurato e visti i suoi ottimi risultati nella sua attività sportiva non dovuti, certo, a medicinali stimolanti, dichiara Indaco Eugenio colpevole della violazione contestata ridotta per la presenza di colpa e negligenza non significativa e pertanto lo condanna alla squalifica di anni uno.

Contro questa decisione la WADA ricorreva alla Corte d'Appello Federale contestando l'applicazione a favore dell'Indaco delle attenuanti di cui all'art. 10.5.2. e cioè la minore età, la sua incensuratezza, l'occasionalità dell'illecito e il fatto che non trasse alcun beneficio dall'uso della sostanza in esame. La WADA riteneva irrilevanti detti elementi vista la volontarietà nella commissione del fatto.

L'avvocato dell'atleta, nella sua memoria, difende la decisione del Giudice di primo grado evidenziando le motivazioni da lui portate a supporto e cioè il fatto che si tratti di una sostanza assunta non per migliorare le sue prestazioni sportive e il fatto che la confezione del medicinale non porta le avvertenze prescritte per le sostanze dopanti per cui l'atleta, pur sapendo del divieto di usare i diuretici, se avesse letto il divieto sulla scatola avrebbe posto maggiore attenzione.

La Procura non presentava appello.

La Corte d'Appello nella sua decisione del 24 settembre 2007 affermava che la responsabilità dell'atleta non era in discussione e anche se l'assenza di recidiva non prevedeva sconti di pena, tuttavia non si poteva non tener conto di dati comportamentali del soggetto che vanno valutati in relazione a tutto il sistema di prevenzione e di repressione previsto dal regolamento. Il regolamento WADA prevede una valutazione troppo meccanicistica al di fuori da ogni valutazione sulla personalità dell'atleta, sulle motivazioni e sulle modalità in cui ha compiuto l'infrazione. Con questo criterio di valutazione restrittiva e letterale del regolamento non sarebbe necessaria la presenza del giudice per l'applicazione della pena perché ciò avverrebbe in modo automatico e si utilizzerebbe lo stesso criterio per situazioni molto diverse, in aperto contrasto con inderogabili principi generali di diritto. La Corte, in considerazione di detti



Italia
Coni

Principi, riconosceva all'atleta l'assenza di colpa o negligenza significativa, proprio per favorire il recupero dell'atleta alla pratica sportiva onesta e leale che gareggia per passione e non per denaro.

Pertanto, tenuto conto della giovane età dell'atleta, dell'assenza di recidiva, della correttezza nei suoi comportamenti pregressi e l'assenza di danni ad altri atleti concorrenti con l'incremento delle proprie prestazioni, confermava la decisione del giudice di primo grado della squalifica di un anno consentendo il ravvedimento ed il reinserimento nell'attività agonistica.

In data 11 ottobre 2007 la WADA presentava ricorso dinanzi a questo Giudice di Ultima Istanza avverso la decisione della Corte d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana relativa all'atleta Eugenio Indaco.

In primo luogo la WADA rilevava che essendo stata accettata dall'atleta la regolarità del prelievo e la presenza della sostanza vietata nelle urine, avendo l'atleta rinunciato all'effettuazione delle controanalisi, non è messa in discussione la situazione di doping ma la determinazione della sanzione. La sanzione prevista dal Codice Antidoping è di due anni di squalifica, periodo che può essere ridotto se l'atleta dimostra l'assenza di colpa o negligenza significativa o annullata se dimostra l'assenza di colpa o negligenza. L'atleta deve dimostrare come la sostanza è entrata nel suo organismo. L'atleta aveva dichiarato di aver assunto il farmaco "Diuremid" che era la causa della presenza di Fuurosemide nel suo organismo. Il "Diuremid", però, non contiene "Fuurosemide", pertanto la spiegazione dell'Indaco non dimostra come la sostanza sia penetrata nel suo organismo. Pertanto, continua la WADA, è venuta meno la condizione prevista dall'art. 10.5.2. e quindi la sanzione non poteva essere ridotta. Concludeva per l'applicazione della sanzione di due anni.

L'atleta, attraverso una nota conclusiva del padre, rappresentava che le deduzioni della controparte fossero generiche e tendessero solo a punire l'atleta per non aver ricordato il nome del diuretico presente nella sua abitazione; chiedeva che non venisse accolto il ricorso in quanto non era stato dimostrato il dolo. Inoltre, in una memoria del suo legale, contestava integralmente il ricorso presentato dalla WADA e osservava che a seguito del deferimento della Procura per la positività alla "Fuurosemide" era stato in primo grado squalificato per un anno.

Il giudice di secondo grado con una articolata motivazione aveva respinto il ricorso confermando la squalifica di un anno; la WADA proponeva ricorso a questo Giudice di Ultima Istanza chiedendo ancora la squalifica di due anni. L'atleta si opponeva a questa richiesta eccependo la piena legittimità e fondatezza di entrambe le decisioni ritenendo pienamente applicabili al caso in esame le attenuanti di cui all'art. 10.5.2. delle norme antidoping. La WADA, in particolare, nel suo ricorso ripeteva che l'Indaco non avrebbe chiarito la modalità di assunzione della sostanza vietata perché il farmaco indicato il "Diuremid" non contiene la "Fuurosemide" e quindi non aveva indicato il farmaco assunto e ciò non permetterebbe la riduzione della sanzione per la contraddizione tra il farmaco dichiarato e quello effettivamente riscontrato nel suo organismo. L'atleta, al contrario, affermava di aver indicato chiaramente la modalità di assunzione della sostanza vietata definita genericamente un diuretico ma quanto al nome del farmaco si era riferito a quelli solitamente usati dalla madre (diuremid - lasix ecc.) non riuscendo ad individuarlo con precisione. In realtà, continuava, come già sostenuto dalla Procura e dagli Organi della Giustizia Sportiva, egli aveva chiarito con inequivoca e coerente modalità di assunzione della sostanza vietata e le altre circostanze rilevanti ai fini della applicazione delle attenuanti, come già deciso nei precedenti giudizi. Del resto, aggiungeva ancora il legale, anche il G.U.I. in precedenti casi della stessa natura si era espresso per la riduzione della sanzione editale affermando: "Le argomentazioni difensive dell'atleta, con riguardo ai tempi, modi e circostanze di assunzione della sostanza proibita non possono di per

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

00194 Roma, Foro Italo

tel. +39 06 3685 1

www.coni.it